

Delib.G.R. 17 agosto 2021, n. 394 (1).

Approvazione Piano per Eliminazione delle Barriere Architettoniche ad integrazione della Delib.G.R. n. 611/2019 - Adozione delle "Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale".

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 6 settembre 2021, n. 72.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2008, recante "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2009, n. 36;

VISTO il "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile" dell'ottobre 2007, redatto ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3606 del 28/08/2000, con il quale il Dipartimento di Protezione Civile ha fornito indicazioni pratiche per l'elaborazione dei Piani di emergenza a livello locale, affinché i Comuni possano definire scenari di rischio, con particolare riferimento agli incendi di interfaccia e agli eventi di natura idrogeologica e idraulica, e illustrare i principali obiettivi da perseguire e il modello d'intervento con le attività da predisporre per l'efficace gestione dell'emergenza;

VISTA la legge regionale 10 febbraio 1997 n. 4 recante "Legge organica di protezione civile della Regione Calabria" e successive modifiche;

VISTA la Delib.G.R. della Calabria n. 135 del 5 maggio 2015 "Approvazione modello di intervento per il soccorso delle persone non autosufficienti in situazioni di emergenza e relative Linee Guida regionali nell'ambito della pianificazione nazionale/regionale per il rischio sismico nella Regione Calabria";

VISTA la Delib.G.R. della Calabria n. 498 del 25 ottobre 2019 che ha adottato la nuova perimetrazione dei Contesti Territoriali per la gestione dell'emergenza, i relativi Comuni di Riferimento e l'elenco degli edifici strategici fondamentali per le finalità di protezione civile dei Contesti Territoriali, in sostituzione della perimetrazione adottata con la Delib.G.R. n. 408 del 24 ottobre 2016;

VISTA la Delib.G.R. della Calabria n. 472 del 24 luglio 2007 con la quale sono state approvate le linee guida per la pianificazione comunale di emergenza di protezione civile;

VISTA la Delib.G.R. della Calabria n. 611 del 20 dicembre 2019 con la quale sono state approvate ed adottate le "Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale";

PREMESSO CHE:

- sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, per la tutela della vita, dell'integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell'ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica (art. 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1);

- nell'ambito del Sistema di Protezione Civile ai Comuni sono attribuite ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 le funzioni relative alle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza secondo i rispettivi ambiti di competenza;

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del richiamato decreto e, in particolare gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera o), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani (articolo 11 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- il 13 dicembre 2006 è stata promulgata la "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" con la sottoscrizione della quale, i paesi aderenti, tra cui l'Italia, si impegnavano a riconoscere, per le persone con disabilità, l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per il pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali;

- l'art. 9 della citata Convenzione indica, in particolare, la necessità degli Stati Parte di dotarsi di misure appropriate per assicurare l'accessibilità. Dette misure includono:

- ✓ l'identificazione e l'eliminazione degli ostacoli e barriere,

- ✓ la promulgazione ed il monitoraggio dell'applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;

- con la successiva Legge n. 18/2009 del 3 marzo 2009 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sopra richiamata, il diritto alla piena mobilità e fruizione degli spazi collettivi è stato riconosciuto come condizione necessaria a consentire la partecipazione alla vita sociale di tutte le persone, comprese quelle con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva;

- con Decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2013 del 4 ottobre 2013, è stato adottato il "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e dell'integrazione delle persone con disabilità", con il quale le istituzioni competenti sono state sollecitate ad adottare prontamente gli strumenti individuati dalla normativa vigente, tra cui il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - P.E.B.A., per il

conseguimento della piena accessibilità degli spazi collettivi, in conformità con la Legge n. 18/2009 di ratifica della Convenzione O.N.U.;

- il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) rientra tra gli strumenti funzionali a rendere l'accessibilità universale un paradigma della progettazione e realizzazione degli spazi urbani, in termini di accessibilità e piena fruibilità degli spazi pubblici e del patrimonio immobiliare comunale, in un'ottica di integrazione sociale, sicurezza e qualità della vita della collettività nel suo complesso;

CONSIDERATO CHE:

- in tale contesto, l'obiettivo di questa Amministrazione è quello di accrescere significativamente il grado di accessibilità universale a tutti gli spazi, fisici e virtuali, del territorio regionale;

- le associazioni di volontariato: Soccorso senza barriere, FISH E FAND iscritte all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile hanno più volte manifestato l'esigenza di integrare le Linee Guida di cui alla Delib.G.R. n. 611/2019, per ultimo con nota del 18-1-2021, con la previsione che i Piani di Protezione Civile Comunale recepiscano al loro interno il contenuto del PEBA;

RITENUTO che:

- il quadro normativo in vigore individua il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.), già introdotto nell'ordinamento nazionale con la Legge n. 41/1986, quale strumento più adatto alla pianificazione e al coordinamento degli interventi di eliminazione delle barriere fisiche e percettive negli spazi collettivi;

- occorre integrare le "Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale", approvate con Delib.G.R. n. 611/2019, con la previsione che i Piani di protezione Civile Comunale contengano anche il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.);

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con Delib.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente F.F. della Giunta regionale e dell'assessore Gianluca Gallo competente,
Delibera

[Testo della deliberazione]

1. di approvare il documento allegato riportante "Integrazioni delle Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile Comunale" approvate con Delib.G.R. n. 611/2019; ai fini della pianificazione dell'eliminazione delle barriere architettoniche nei contesti emergenziali;

2. che i Comuni calabresi devono inserire nel proprio Piano di protezione Civile i contenuti dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, attraverso l'analisi dei percorsi e la carta delle vie con l'evidenziazione delle barriere architettoniche; tale elaborato andrà a completare la mappa sinottica della disabilità;

3. - di dare mandato al Dipartimento Protezione Civile di notificare il presente atto agli Enti e alle Organizzazioni interessate;

4. - di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Allegato

Integrazione delle linee guida per la redazione del piano di protezione civile comunale
approvate con Delib.G.R. n. 611/2019 - Piano per eliminazione delle barriere architettoniche

PREMESSA

Le esigenze delle persone con disabilità, sono esigenze ormai dibattute da tempo e la stessa senilizzazione della società induce le istituzioni, le imprese e il mondo economico a ridefinire i servizi e l'approccio metodologico al problema.

Occorre compiere una scelta filosofica fondamentale: assumere come orientamento essenziale di qualsiasi intervento, disposizione o direttiva, l'obiettivo di fornire prioritariamente l'autonomia dell'individuo, principalmente, in emergenza.

Investire con coerenza sull'autonomia delle persone con disabilità, oltre alle intuibili positività etiche e di politica sociale che ne discendono, significa anche operare scelte di salvaguardia della popolazione.

Mentre nel passato le persone con disabilità ricoprivano un ruolo secondario nella pianificazione delle attività e nella ricerca di soluzioni per la riduzione del rischio nelle situazioni di disastro, di recente questa parte della popolazione è stata riconosciuta essere un *target* privilegiato nella risposta immediata ad interventi d'emergenza in caso di disastri naturali e guerre. (2)

Richiamati i principi della convenzione ONU del 2006, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il **13 dicembre 2006**, entrata ufficialmente in vigore il **3 maggio 2008** e ratificata in Italia il 3 marzo 2009 con legge 18/2009

Considerato che ai sensi dell'Articolo 11, in situazioni di rischio ed emergenze umanitarie la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità pone in capo agli Stati Membri che vi aderiscono l'impegno a prendere **"Omissis tutte le precauzioni necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, di emergenze umanitarie e disastri naturali"**.

Rimarcato che l'art. 4 comma 4 della su citata convenzione recita **"Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura."**

Dal canto suo anche il Parlamento Europeo in una risoluzione del 4 settembre 2007 sui disastri naturali, all'art. 19 **"Sottolinea la necessità in caso di disastri naturali di tenere in considerazione soprattutto i bisogni specifici delle persone con disabilità in tutte le azioni svolte usando i Meccanismi della Protezione Civile"**. (3)

In aggiunta, uno degli obiettivi operativi del Piano d'Azione per i Disabili dell'UE prevede di rendere prioritari i problemi delle persone con disabilità nelle relative politiche della Comunità, fra i quali quello sulla protezione civile.

In questo contesto, giova ricordare che precedentemente nel 2005 e 2006 la Commissione Europea ha co-finanziato due progetti contemplati dal Programma d'Azione della Comunità per aumentare la preparazione per gruppi particolarmente vulnerabili in caso d'emergenza, nello specifico:

1. **"Salvataggio di Persone con disabilità ferite in caso di Disastri - la Sfida nella Sfida della Protezione Civile"** (Contratto di Sovvenzione 07.030601/2005/423643/SUB/A5);

2. **"Inondazione: Risposta Rapida & Schemi di Simulazione per la Sicurezza delle Persone con disabilità"** (Contratto di Sovvenzione 07.030601/2006/448102/SUB/A3). (4)

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è **l'unico strumento nel suo genere ad aver dedicato un articolo specifico alle situazioni umanitarie e di rischio**, riprendendo da un lato il diritto umanitario (che per definizione riguarda la protezione delle vittime di guerre, disastri naturali o causati dall'uomo) e dall'altro la dichiarazione Universale dei Diritti Umani che riguarda l'insieme dei diritti connessi alla persona in quanto essere umano.

La situazione in Italia è piuttosto disomogenea. Nonostante il nostro Paese abbia ratificato tutti gli accordi principali in materia di diritto internazionale umanitario (5), la Protezione Civile, così come i dipartimenti dei vigili del fuoco e gli altri soggetti preposti alla gestione delle emergenze, non si sono ancora dotate di **"linee guida"** nazionali che uniformino le attività di protezione civile stabilendo dei parametri universali ed accessibili così che, ad oggi, si procede sottoscrivendo dei protocolli operativi di salvataggio, a scapito di un adeguamento omogeneo a quanto previsto dalla Convenzione nei riguardi delle persone con disabilità.

Lo stesso si può dire per l'adozione dei principi di Universal Design (progettazione universale) da parte degli enti preposti all'ideazione di tecnologie per la segnalazione di allarmi, alle procedure di evacuazione in caso di pericolo ed alle attività di ricostruzione post catastrofe. Anche in questo caso, l'adeguamento a quanto previsto dalla Convenzione è lasciato alla **"sensibilità"** ed alla conoscenza dei principi di Universal Design (ad esempio, il Ministero degli Affari Esteri ha recentemente aggiornato le **"Linee Guida sulla Cooperazione allo sviluppo e la disabilità"**) (6) includendo l'impegno a **"Rendere accessibili le infrastrutture realizzate con i fondi ministeriali - sia nuove costruzioni, sia ristrutturazioni -, coerentemente con quanto affermato nella Convenzione"**. (7)

Le Linee Guida più concrete per l'applicazione del principio presente in tale articolo possono riscontrarsi nella Carta di Verona **"Sul Salvataggio delle persone con disabilità in caso di disastri"**, documento di dichiarazione di intenti dei partecipanti alla **Consensus Conference** tenutasi a Verona l'8 ed il 9 Novembre 2007 che ha dato origine alla stesura della **Carta di Verona sul salvataggio delle Persone con Disabilità in Caso di Disastri**.

Adottata nel 2007, la Carta di Verona ha come scopo quello di delineare una visione comune e universale riguardo tutti gli aspetti delle attività necessarie a garantire la protezione e la sicurezza di persone con disabilità in situazioni di rischio ed emergenza.

Tale documento è da considerarsi quale stella polare per la programmazione della gestione di situazioni di emergenza in cui possano venirsi a trovare persone con disabilità, sia a seguito di calamità, sia a seguito di fatti umani, prevedendo per la gestione delle emergenze che:

✓ **le persone con disabilità devono partecipare anche alla pianificazione delle attività e di ricerca di soluzioni per la riduzione del rischio nelle situazioni di emergenza, anche in base alle varie tipologie di disabilità ;**

✓ **deve essere interamente realizzato ed usato il potenziale delle nuove tecnologie per sostenere le persone con disabilità e garantire parità di trattamento anche in situazioni d'emergenza;**

✓ **nelle situazioni di emergenza deve tenersi conto sia del contenimento dei danni fisici, sia del contenimento dell'alterazione dello stato psicologico;**

✓ **le informazioni anche relative alle procedure di sicurezza devono essere corrette, facilmente comprensibili, accessibili da parte di tutti ed adeguate, anche in considerazione dei diversi tipi di disabilità;**

✓ **tutti gli attori coinvolti in situazione di gestione del rischio e nei processi di salvataggio dovrebbero essere sensibilizzati, informati, addestrati (inclusando esercizi pratici e addestramenti incrociati) e motivati per adempiere alle loro responsabilità anche quando si tratta di soddisfare i bisogni delle persone con disabilità in situazioni di emergenza;**

✓ **prevedere anche nei piani di simulazione la presenza di persone con varie disabilità.**

Un riferimento specifico alla gestione delle situazioni di rischio per le persone con disabilità è presente in maniera particolare soltanto nella prassi amministrativa italiana per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro prevista nella Circolare del Ministero dell'interno 01.03.2002 n. 4 contenente le **"Linee Guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili"**. Tale Circolare contiene infatti in abbozzo i principi appena sopra ricordati (in particolare l'individuazione della persona deputata ad assistere durante l'emergenza la persona con disabilità che necessita di essere messa in sicurezza). (8)

Lo scopo della "Carta di Verona" (art. 1) è quello di delineare le basi per articolare una visione comune ed universale riguardo tutti gli aspetti delle attività che sono necessarie per garantire la protezione e la sicurezza di persone con disabilità in situazioni di rischio. Tra gli aspetti principali messi in evidenza dalla Carta, il principio della non discriminazione e delle pari opportunità (art. 2), la necessità di coinvolgere le persone con disabilità e le loro organizzazioni nei processi decisionali riguardanti situazioni di emergenze umanitarie, negli eventi di disastri naturali o provocati dall'uomo e in tutte le relative attività di gestione dell'emergenza (art. 3), la responsabilità delle istituzioni di garantire l'adeguato livello di protezione e sicurezza delle persone disabili in situazioni di rischio (art. 5) e la necessità di formare, sensibilizzare e addestrare tutti gli attori coinvolti in situazioni di gestione del rischio e nei processi di salvataggio (art. 13). (9)

Le persone con disabilità corrono un rischio molto più grande in caso di disastri naturali o causati dall'uomo rispetto alle persone senza disabilità. Si avverte la necessità di garantire una maggiore comprensione dei bisogni delle persone con disabilità e di tutte le varie forme di disabilità in situazioni di

rischio. Inoltre, è necessaria una preparazione maggiore all'intervento garantendo che i bisogni specifici delle persone con disabilità vengano presi tutti in considerazione. Ciò implica l'esigenza di assicurare finanziamenti per garantire che tali aspetti siano completamente integrati nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento. (10)

Il bisogno di proteggere le persone con disabilità implica una nuova visione del contesto culturale di gestione dell'emergenza dove il rispetto dei diritti degli esseri umani si dimostra essere la base di ogni strategia d'intervento. In futuro, importanti istituzioni locali, nazionali e internazionali modificheranno sempre più il loro approccio secondo questo principio. In particolare, la Comunità Europea e gli Stati Membri saranno consultati per elaborare nuove strategie, politiche e interventi che tengano conto della legislazione e documentazione Europea e Internazionale in evoluzione. (11)

Una maggiore conoscenza di questa materia porterà ad una nuova competenza tecnica e ad ulteriori capacità di progettazione che contribuiranno ad una definizione più accurata dei bisogni e dei diritti delle persone con disabilità.

Considerato inoltre che:

1. il legislatore nazionale ha introdotto nel nostro ordinamento, sin dal 1986, con legge n. 41/1986, l'obbligo per le "Amministrazioni competenti" di dotarsi di un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA);

2. il PEBA è un piano strategico che ha come **obiettivo l'eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti sia all'interno degli edifici pubblici sia sui percorsi urbani.**

3. la **legge 5 febbraio 1992 n. 104** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" all'articolo 24, comma 9, ha stabilito che **" i piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986" siano "modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate "**. Il comma 11 dello stesso art. 24 della **legge 104/1992** impone l'**adeguamento dei Regolamenti Edilizi Comunali alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e il successivo art. 26 sancisce il diritto di accesso ai mezzi di trasporto pubblico alle persone con disabilità.**

Lo stato attuale, delle normative in materia di protezione civile, è costituito dalle Leggi n. 225/1992, n. 353/2000, n. 100/2012, dal D.Lgs. 1/2018 e dalla legge regionale 4/1997. Inoltre, nella Regione Calabria come linee guide per la pianificazione d'emergenza si hanno:

• **la Delib.G.R. n. 135/2015 con oggetto** "Approvazione schema di modello d'intervento per il soccorso delle persone non autosufficienti in situazioni di emergenza e relative linee guida regionali nell'ambito della pianificazione nazionale/regionale per il rischio sismico nella regione Calabria. Pianificazione di protezione civile". In tale contesto, le Federazioni FAND Calabria e FISH Calabria e l'associazione Soccorso Senza Barriere sono soggetti promotori;

• **la Delib.G.R. n. 611/2019** con oggetto "Linee guida per la redazione del piano di protezione civile comunale."

Tutto ciò premesso, al fine di completare il percorso intrapreso con le richiamate Delibere di Giunta, occorre che la Regione Calabria faccia proprio il concetto di "accessibilità" come condizione necessaria al raggiungimento del requisito di "sicurezza". Al riguardo occorre integrare **la Delib.G.R. n. 611/2019, con la previsione che i Comuni calabresi inseriscano nel proprio Piano di protezione Civile i PEBA, attraverso l'analisi dei percorsi e la carta delle vie con l'evidenziazione delle Barriere architettoniche. Tale elaborato andrà a completare la mappa sinottica della disabilità.**

In conclusione, si propone l'integrazione della **DGR n. 611/2019**, con la previsione dell'inserimento, a cura dei Comuni, nell'ambito dei propri Piani di protezione Civile, dei contenuti dei riferiti PEBA, attraverso l'analisi dei percorsi e la carta delle vie con l'evidenziazione delle Barriere architettoniche.

(2) Carta di Verona sul salvataggio delle Persone con Disabilità in Caso di Disastri

(3) <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0362+0+DOC+XML+V0//IT>

(4) Carta di Verona sul salvataggio delle Persone con Disabilità in Caso di Disastri

(5) S. Marchisio, R. Cera, V. della Fina, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Commentario, Roma, 2010, pag. 166

(6) Linee Guida per l'introduzione della tematica della disabilità nell'ambito delle politiche e delle attività della Cooperazione Italiana

(7) Carta di Verona sul salvataggio delle Persone con Disabilità in Caso di Disastri

(8) ANFASS "Manuale Facilitato alla comprensione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 2009

(9) <http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/?pg=1&idart=3260&idcat=3>

(10) Carta di Verona sul salvataggio delle Persone con Disabilità in Caso di Disastri

(11) Carta di Verona sul salvataggio delle Persone con Disabilità in Caso di Disastri